SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014.

Primo stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 149 del 21 febbraio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria.»;

Considerato che con la sopra citata ordinanza n. 149 del 21 febbraio 2014 al Commissario delegato è stato demandato il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificata dall'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Viste le note n. 8 e n. 9 del 6 e del 26 maggio 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e produttivo;

Visto il decreto n. 4 del 6 maggio 2014 del Commissario delegato relativo al quadro dei fabbisogni;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 187 del 19 agosto 2014 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della regione Liguria.»;

Considerato che la Regione Liguria sta proseguendo nel completamento delle attività previste nel piano degli interventi urgenti approvato, con prescrizioni, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 20 marzo 2014;

Visto l'art. 10, comma 13-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha stanziato, per l'avvio degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi di cui trattasi, la somma di euro 6 milioni;

Considerato le predette risorse, derivanti dall'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confluiranno al Fondo emergenze nazionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Considerato che in attuazione delle richiamate disposizioni legislative con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono state disposte riduzioni sullo stanziamento originario nella misura complessiva di euro 1.926.549,00;

Vista la necessità di riallineare all'effettive risorse disponibili in bilancio gli importi da assegnare, nel caso di specie, alla Regione Liguria, in modo proporzionale rispetto a quanto stabilito con le sopra citate disposizioni di legge;

Considerato quindi che si rende necessario avviare, sulla base delle risorse disponibili, le attività connesse alla ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio privato, pubblico e per le attività produttive;

Ravvisata, quindi la necessità di consentire alla regione Liguria, in qualità di Amministrazione ordinariamente competente ai sensi dell'ordinanza n. 187/2014 sopra richiamata, di porre in essere i necessari interventi;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per consentire alla regione Liguria di porre in essere i necessari interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio regionale, è disposto un primo stanziamento di euro 5.462.400, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, così come rideterminato a seguito dei tagli effettuati in attuazione delle leggi n. 50/2014 e n. 89/2014.

2. Alla disciplina dell'impiego delle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della citata legge n. 225/1992, si provvede con successiva ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, da adottare d'intesa con la regione Liguria.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

14A07781

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2014.

Primo stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2013;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 7 del 10 giugno 2012 recante: «Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.»;

Vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 116 del 20 settembre 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della medesima Regione nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.»;

Visto l'art. 1, comma 347, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui è stato stanziato l'importo di 1,5 milioni di euro da destinare alle imprese che abbiano subito danni alle scorte ed ai beni mobili strumentali ed alle attività produttive a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

Considerato che la regione Marche sta proseguendo nel completamento delle attività previste nel piano degli interventi urgenti approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.7/2012;

Considerato le predette risorse, derivanti dall'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confluiranno al Fondo emergenze nazionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Considerato che in attuazione delle richiamate disposizioni legislative con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono state disposte riduzioni sullo stanziamento originario nella misura complessiva di euro 1.926.549,00;

Vista la necessità di riallineare all'effettive risorse disponibili in bilancio gli importi da assegnare, nel caso di specie, alla regione Marche, in modo proporzionale rispetto a quanto stabilito con le sopra citate disposizioni di legge;

Ravvisata, quindi la necessità di consentire alla regione Marche in qualità di Amministrazione ordinariamente competente ai sensi dell'ordinanza n. 116/2013 sopra richiamata, di porre in essere le attività finalizzate all'erogazione delle predette risorse alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi calamitosi di che trattasi;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per consentire alla regione Marche di destinare alle imprese che abbiano subito danni alle scorte ed ai beni mobili strumentali alle attività produttive a seguito degli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011, è disposto uno stanziamento di euro 1.365.600, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 347, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come rideterminato a seguito dei tagli effettuati in attuazione delle leggi n. 50/2014 e n. 89/2014.

2. Alla disciplina dell'impiego delle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della citata legge n. 225/1992, si provvede con successiva ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, da adottare d'intesa con la regione Marche.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

14A07782

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifica delle condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza fluazifop-p di fonte diversa da quella valutata e approvata con il regolamento (UE) n. 788/2011, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche

Visto il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione che ha approvato la sostanza attiva fluazifop-p in conformità al regolamento (CE) n.1107/2009, a condizione che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva vengano impiegati solo come erbicidi per frutteti (applicazione basale) con un'applicazione annuale, come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa;

Considerato che il notificante principale ha presentato studi aggiuntivi, valutati favorevolmente dallo Stato membro relatore, che hanno permesso di rimuovere la restrizione d'impiego sopra citata;

Considerato che la ditta Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, notificante secondario della sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa, valutata equivalente e completa, non ha fornito né i dati necessari per rimuovere la suddetta restrizione né, in alternativa, una lettera di accesso a tali dati;

Ritenuto pertanto di dover adeguare le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa, alle restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p di titolarità Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, fonte diversa da quella approvata con il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione , è autorizzato esclusivamente come erbicida per frutteti (applicazione basale) con un'applicazione annuale, conformemente alle restrizioni riportate nelle parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al suddetto regolamento.

Il suindicato titolare è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato, alle nuove condizioni d'impiego oppure, in alternativa, a fornire il fac-simile della nuova etichetta ai rivenditori e ai distributori e, ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in questione, in conformità alle nuove disposizioni.

Le etichette allegate, costituenti parte integrante del presente decreto, saranno pubblicate sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell'area dedicata ai prodotti fitosanitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 12 settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO *1*

Prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa da adeguare alle restrizioni riportate nelle parte A delle "disposizioni specifiche" dell'allegato al regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione europea.

N. REG.	NOME PRODOTTO	IMPRESA
010477	LAS VEGAS	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
011862	LOBBY	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
010650	BELGARD	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
011036	DALYS	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
011841	RUITOR	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
011988	TRADE 125	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd
013733	FLUAZZI	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd

LAS VEGAS

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree
Concentrato emulsionabile

LAS VEGAS

Composizione- 100 g di prodotto contengono:
- Fluazifop-p-butile puro .... g 13,3 (= 125 g/lt)
- Coformulanti q.b. ....a g 100

FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29 th Road, Bandra West, Mumbai, India
Rappresenatata in Italia da Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium Tel. +39 02 66101029

Registrazione Ministero della Salute n. 10477 del 16/04/2000

Distribuito da: Agriphar –Via Nino Bixio n.6 –Cento (FE); Prochimag Italia S.r.l. –Via Aldini, 28 – Bologna

Officina di produzione : **I.R.C.A.** Service SpA- S.S. Cremasca 591 n° 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); **Chemia S.p.A.** - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE); **PROBELTE S.A.** –Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinardo – Murcia (Spagna)

Taglie: ml 50-100-200-250-500; Lt 1-5 Partita n: vedere confezione

Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia e rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
LAS VEGAS è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbilo rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

MODALITA' D'IMPIEGO: LAS VEGAS si distribuisce con attrezzature a bassa pressione (2-3 atm.) utilizzando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200 - 400 lt / ha) onde favorire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo ml 350-500/hl di un bagnante non ionico.

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

COLTURE	INFESTANTI	DOSE Lt/ha
Agrumi: arancio, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro Drupacee: pesco, ciliegio, susino Pomacee: melo, pero Nocciolo, olivo, vite	Graminacee annuali e bienni	1.5-2.0

Numero massimo di applicazioni all'anno: 1

Attenzione: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (litri 2 di LAS VEGAS in 100 litri di acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento temperature, pascolo ecc.).
L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60%.

Fitotossicità - il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Compatibilità – Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Rischi di nocività - evitare di contaminare corsi di acqua, perchè il prodotto è nocivo per i pesci.
Avvertenze agronomiche- da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi - Da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta l'anno.

Intervallo di sicurezza – Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta: agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, olivo, vite, 30 giorni .

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire il contenitore secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. non contaminare altre colture, bevande e corsi d'acqua.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON D.D DEL 12 SET. 2014

Etichetta e Foglietto illustrativo

LOBBY

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree
(liquido emulsionabile)

Composizione:
- Fluazifop-p-butile puro ....g 13,3 (= 125 g/lt)
- Coformulanti q.b. a 100
Contiene Nafta solvente

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile. Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Stabilimento di produzione: IRCA service SpA – S.S. Cremasca 591 n°10, 24040 Fornovo S.Giovanni (BG) / CHEMIA SpA – Via Statale 327, 44047 Dosso (FE) / PROBELTE S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinardo - Murcia (Spagna)

Registrazione Ministero della Salute n. 11862 del 10/12/2003
Taglie: L 0,1-0,250-0,5-1-2-5-10

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: : Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida per frutteti (applicazione basale) con una applicazione ogni anno. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità; fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica : Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. **Avvertenza:** consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
LOBBY è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200 - 400 lt / ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di un bagnante. Trattare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio di 1/3 foglie / accestimento per le annuali e le biennali quali avena (avena spp.), bromo (bromus spp.), coda di volpe (alopecurus spp.), digitaria (Digitaria sanguinalis), giavone (echinochloa spp.), setaria (setaria spp.), sorghetta da seme (sirghum halepense), loglio (lolium spp.), falaride (Phalaris spp.), ricacci di frumento ed orzo. Trattare con infestanti di sorghetta da rizoma (sorghum halepense) alta 30 – 50 cm., per l'erba fienarola (poa annua) la resistenza è media.
Solo applicazione basale.

CAMPI D'IMPIEGO : Arancio, Arancio amaro, Cedro, Chinotto, Ciliegio, Clementino, Kumquat, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pompelmo, Susino, Tangerino, Vite.

DOSI D'IMPIEGO
-contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento: litri 1,25 – 1,5 per ettaro.
-contro graminacee annuali e biennali in accestimento : litri 1,5 – 2 per ettaro
- contro Sorghetta da seme : litri 2 per ettaro
AVVERTENZA : impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi il trattamenti localizzati deve essere di litri 2 in 100 litri di acqua; non trattare con infestanti stressate da varie cause quali siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi. Da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta all'anno.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........
12 SET. 2014

BELGARD

Graminicida di post-emergenza, in formulazione liquida emulsionabile

Composizione
Fluazifop-p-butile g. 13 (=122 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di rischio
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium - Tel. +39 02 66101029

Stabilimento di produzione: IRCA service SpA – S.S. Cremasca 591 n°10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) / CHEMIA SpA – S.S. 255 Km 46 – 44047 S. Agostino (FE) / PROBELTE S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinardo - Murcia (Spagna)
Confezionamento: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10.650 del 21.12.2000
Taglie: ml 20 – 50 – 100 – 250 – 500; lt 1 – 2 – 5 – 10 – 20 **Partita n°**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Informazioni per il medico:
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito poiché nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi. Consultare un centro Antiveleni.

Caratteristiche
Il prodotto è un erbicida specifico per il controllo delle infestanti graminacee e selettivo nei confronti delle colture indicate in etichetta. Il prodotto è assorbito molto rapidamente dalle foglie delle infestanti e traslocato sia nelle parti epigee (gli apici vegetativi) che nelle parti ipogee (le radici, i rizomi e gli stoloni).

ETICHETTA ALLEGATA AL DECRETO DEL 12 SET. 2014

Colture	Infestanti	Dose lt/Ha
Fruttiferi: agrumi, pesco (nettarina, percoca), ciliegio, susino, melo, pero, olivo, vite. **Fruttiferi da frutta a guscio: nocciolo**	graminacee annuali e biennali	1 - 1,5

Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 litri di prodotto in 100 litri di acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura, pascolo).
Numero massimo di applicazioni all'anno: 1

Avvertenze agronomiche

Distribuire il prodotto mediante attrezzature a bassa pressione (2-3 atm), impiegando ugelli a ventaglio o a specchio; impiegare volumi d'acqua di 200-400 lt/ha; con acque calcaree è consigliabile l'associazione con un bagnante; intervenire durante le ore fresche della giornata, su infestanti in attiva crescita; evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine; impiegare il prodotto su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe. Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi; da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta all'anno.

Compatibilità: Usare il prodotto da solo.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

SOSPENDERE IL TRATTAMENTO **30 GIORNI** PRIMA DEL RACCOLTO SU AGRUMI, NOCCIOLO, MELO, PERO, CILIEGIO, PESCO, SUSINO, VITE, OLIVO.

Avvertenza: *Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.*

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 SET. 2014

DALYS

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree
Liquido emulsionabile

Composizione:
Fluazifop-p-butile puro g 13,3 (125 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
(contiene nafta solvente)

NOCIVO   PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai
polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n° 11036 del 11/10/2001

Stabilimenti di produzione: IRCA Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG)// **CHEMIA SpA** –S.S. 255 Km 46, 44047 S. Agostino (FE) // **PROBELTE S.A.** –Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinardo –Murcia (Spagna)

Taglie: 0,1- 0,250-0,5- 1-2- 5-10 litri **Partita n°**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, nause, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazione ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari precedono di poco la morte. Exitusper collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzazione. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito velocemente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

Campi di impiego

Arancio, Arancio amaro, Chinotto, Ciliegio, Clementino, Kumquat, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pompelmo, Susino, Tangerino, Vite.

Dosi e modalità di impiego

- contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento: litri **1.25-1.5 per ettaro**
- contro graminacee annuali e biennali in accestimento: **litri 1.5-2 per ettaro**
- contro Sorghetta da seme: **litri 2 per ettaro**

Numero massimo di applicazioni all'anno: 1

AVVERTENZA: Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le

ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200-400 lt/ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di bagnante.

Impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi in trattamenti localizzati deve essere di **litri 2 in 100 litri** di acqua: non trattare con infestanti stressate da varie cause quali: siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

Compatibilità

Prima di fare trattamenti in miscela con altri prodotti fare piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni per tutte le colture arboree

Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi. Da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta all'anno.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.LVO N°65/2003). OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE IL CONTENITORE SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, BEVANDE E CORSI D'ACQUA.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 12 SET. 2014

RUITOR

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree
tipo di formulazione : liquido emulsionabile

RUITOR
Composizione:
- Fluazifop - p - butile puro g 13,3 (= 125 g/lt)
- Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO :
Infiammabile; Irritante per la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SHARDA WORLDWIDE Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29 th Road, Bandra, West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium
Tel: +39 02 66101029

Stabilimento di produzione : **I.R.C.A.** Service Spa- S.S. Cremasca, 591 n°10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)/ **CHEMIA spa** – S.S. 255 Km 46 – 44047 S.Agostino (FE)/ **Probelte S.A.**- Ctra de Madrid – Km 384,6 C.P.30.100 Espinando – Murcia (Spagna)

Registrazione n. 11841 Ministero della Salute del 30/09/2003

lt. 0,1-0,250-0,5-1-2-5-10 Partita n

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità. Fascicolazioni: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Il **RUITOR** è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle intestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200-400 lt / ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di un bagnante.

CAMPI D'IMPIEGO: Arancio, Arancio amaro, Cedro, Chinotto, Ciliegio, Clementino, Kumquat, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pompelmo, Susino, Tangerino, Vite.

DOSI D'IMPIEGO
-contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento: litri 1,25 – 1,5 per ettaro
-contro graminacee annuali e biennali in accestimento: litri 1,5 – 2 per ettaro
-contro Sorghetta da seme: litri 2 per ettaro

Numero massimo di applicazioni all'anno: 1

AVVERTENZA: impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi in trattamenti localizzati deve essere di litri 2 in 100 litri di acqua; non trattare con infestanti stressate da varie cause quali siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

COMPATIBILITA': il prodotto va impiegato da solo.

Sospendere i trattamenti 30 giorni per tutte le colture arboree.

Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi - Da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta all'anno.
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte – Prima di rientrare nelle aree trattate attendere l'asciugatura della vegetazione - Per lavorazioni agricole da effettuare entro i tempi della carenza del formulato, indossare guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle – Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9 comma 3, D.lvo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti e corsi d'acqua.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 12 SET. 2014

TRADE 125

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree

Tipo di formulazione: liquido emulsionabile

TRADE 125

Composizione:
- Fluazifop-p-butile puro .... g 13,3 (= 125 g/lt)
- Coformulanti q.b. a 100

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile; Irritante per la pelle; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Conservare lontano da fiamme e scintille; Non fumare; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29 th Road, Bandra West, Mumbai, India
Rappresenatata in Italia da Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium Tel. +39 02 66101029

Registrazione del Ministero della Salute n. 11988 del 26/04/2004.

Officina di produzione: **I.R.C.A.** Service SpA- S.S. Cremasca 591 n° 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG); **Chemia S.p.A.** - S.S. 255 km 46 – 44047 S. Agostino (FE); **PROBELTE S.A.** –Ctra de Madrid Km 384,6 C.P. 30.100 Espinardo – Murcia (Spagna)

lt. 0,1-0,2- 0,25-0,5-1-2-5-10-15 partita n.

Prescrizioni supplementari

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveleni.

CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il **TRADE 125** è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle intestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbilo rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200 - 400 lt / ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di un bagnante.

CAMPI D'IMPIEGO: *Arancio, Arancio amaro, Cedro, Chinotto, Ciliegio, Clementino, Kumquat, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pompelmo, Susino, Tangerino, Vite.*

DOSI D'IMPIEGO

-contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento: litri 1,25 – 1,5 per ettaro
-contro graminacee annuali e biennali in accestimento: litri 1,5 – 2 per ettaro
- contro Sorghetta da seme: litri 2 per ettaro

Numero massimo di trattamenti all'anno: 1

AVVERTENZA: impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi in trattamenti localizzati deve essere di litri 2 in 100 litri di acqua; non trattare con infestanti stressate da varie cause quali siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

Compatibilità: il prodotto va impiegato da solo.

Sospendere i trattamenti 30 giorni per tutte le colture arboree.

Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi - Da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta all'anno. Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ed esso professionalmente esposte. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso agli animali domestici nelle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9 comma 3, D.lvo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti e corsi d'acqua.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL

12 SET. 2014

FLUAZZI

Erbicida graminicida di post-emergenza selettivo per numerose colture arboree
(liquido emulsionabile)

Composizione:
- Fluazifop - p - butile puro g 13,3 (= 125 g/lt)
- Coformulanti q.b. a 100

Contiene Nafta solvente

FRASI DI RISCHIO:
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza; In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

SHARDA WORLDWIDE Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29 th Road, Bandra, West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek Belgium
Tel: +39 02 66101029

Stabilimento di produzione : **I.R.C.A.** Service Spa- S.S. Cremasca, 591 n°10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)/ **CHEMIA spa** – S.S. 255 Km 46- 44047 S.Agostino (FE)/ **Probelte S.A.**- Ctra de Madrid – Km 384,6 C.P.30.100 Espinando – Murcia (Spagna)

Registrazione n. 13733 Ministero della Salute del 16/05/2007

Taglie: ml 250- 500; lt 1-2-5-10 Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: irritante oculare, miosi, nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia nevriti e neuropatie periferiche, parestesie. paralisi, tremori, convulsioni, ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG, Muscoli: dolenzia, rigidità. Fascicolazioni: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica: Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito. **Avvertenza**. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Erbicida selettivo specifico per il controllo delle intestanti graminacee, assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi che verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è assorbito rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi sintomi appaiono nell'ambito di una settimana.

CAMPI D'IMPIEGO: Arancio, Arancio amaro, Chinotto, Cedro, Ciliegio, Clementino, Kumquat, Limone, Mandarino, Melo, Nocciolo, Olivo, Pero, Pesco, Pompelmo, Susino, Tangerino, Vite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
-contro graminacee annuali e biennali sino all'inizio dell'accestimento: litri 1,25 – 1,5 per ettaro
-contro graminacee annuali e biennali in accestimento: litri 1,5 – 2 per ettaro
-contro Sorghetta da seme: litri 2 per ettaro

Numero massimo di applicazioni all'anno: 1

AVVERTENZA: Si distribuisce con attrezzature a bassa pressione, impiegando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita impiegando volumi d'acqua medi (200-400 lt/ha) onde consentire la uniforme copertura della vegetazione ed aggiungendo 500 ml di bagnante.
Impiegare la dose minore con malerbe giovani, l'impiego di dosaggi in trattamenti localizzati deve essere di **litri 2 in 100 litri** di acqua: non trattare con infestanti stressate da varie cause quali: siccità, danneggiamento, basse temperature o da pascolo; l'efficacia del prodotto in presenza di terreno secco ed umidità relativa inferiore al 60% può essere ridotta.

Compatibilità
Prima di fare trattamenti in miscela con altri prodotti fare piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di sicurezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 30 giorni per tutte le colture arboree
Da non usare su terreni grossolanamente sabbiosi. Da non usare sullo stesso appezzamento più di una volta all'anno.

Attenzione da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9 comma 3, D.lvo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare altre colture, alimenti e corsi d'acqua.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

1 2 SET. 2014

14A07765

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° ottobre 2014.

Modifiche al decreto 3 marzo 2000, n. 15 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 15 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2000, n. 60;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2001 riguardante le modificazioni al decreto ministeriale 3 marzo 2000, n. 15 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 2001, n. 14, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese;

Considerato che, in attuazione dei criteri introdotti dal decreto ministeriale 5 gennaio 2001, la capacità dell'aeroporto di Linate, è stata individuata nel limite di 18 movimenti orari come risultante dalla direttiva impartita dall'Enac ad Assoclearence con nota prot. n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001;

Ritenuto opportuno procedere ad una semplificazione dell'accesso dei viaggiatori comunitari all'aeroporto di Milano Linate, anche nella prospettiva dell'imminente inizio dell'esposizione universale «Expo 2015»;

Considerata la necessità di ottimizzare la fruizione dell'aeroporto di Milano Linate, mantenendone invariata la capacità aeroportuale, nell'ottica del pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo dell'Hub di Milano Malpensa;

Considerato che, per perseguire tali finalità, si rende necessario modificare alcuni parametri fissati dai citati decreti ministeriali, mantenendo invariato il numero massimo dei movimenti orari;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 2000, n. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. I vettori comunitari possono operare collegamenti di linea "point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow body" (unico corridoio), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti dell'Unione europea, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate.».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 marzo 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Al fine di ottimizzare la fruizione dell'aeroporto di Milano Linate e nel contempo perseguire il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo dell'Hub aeroportuale di Milano Malpensa, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è incaricato di svolgere la verifica ed il monitoraggio costante dei dati di traffico aeroportuale di Milano Linate e Milano Malpensa, dandone successiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le valutazioni di competenza e l'adozione delle misure necessarie al raggiungimento delle predette finalità.».

Art. 3.

Il presente decreto si applica a partire dalla stagione di traffico invernale 2014/15.

Art. 4.

Il Coordinatore degli Orari sull'aeroporto di Milano Linate provvederà per la corretta assegnazione delle bande orarie sull'aeroporto interessato, adempiendo agli obblighi derivanti dalle proprie funzioni, in adesione alle disposizioni previste nel presente decreto.

Roma, 1° ottobre 2014

Il Ministro: LUPI

14A07841

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2014.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Terre Tollesi o Tullum, in Tollo e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Terre Tollesi» o «Tullum».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 25 gennaio 2012 dal Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Terre Tollesi o Tullum con sede legale in Tollo (Chieti) in via Santa Lucia n. 4, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Considerato che la DOC «Terre Tollesi» o «Tullum» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC «Terre Tollesi» o «Tullum». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Agroqualità S.p.a., con nota prot. n. 786/14 del 16 settembre 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum», ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010, ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Terre Tollesi» o «Tullum», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum», con sede legale in Tollo (Chieti) in via Santa Lucia n. 4, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Terre Tollesi» o «Tullum».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta «Terre Tollesi» o «Tullum» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Terre Tollesi» o «Tullum», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A07690

DECRETO 29 settembre 2014.

Norme transitorie per la commercializzazione di materiale di moltiplicazione certificato di alcune varietà di pesco a condizioni meno rigorose.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003 recante organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2006, recante disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006 «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, n. 141 del 20 giugno 2007, ed in particolare l'allegato 5 ed allegato 6, tabelle n. 4 e n. 9 riguardanti le procedure per le verifiche dello stato sanitario delle fonti primarie e delle piante madri Portaseme e Portamarze;

Vista la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010, recante attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Vista la nota del servizio fitosanitario della regione Emilia-Romagna prot. n. 14560 del 14 luglio 2014 che comunica ufficialmente il ritrovamento di accessioni di pesco (Prunus persica) di categoria pre-base, base e certificato registrate nel Servizio nazionale di certificazione volontaria infette dal viroide del mosaico latente del pesco (PLMVd), mediante tecniche di diagnostica molecolare (Real-time *PCR)*;

Considerato che il PLMVd è presente allo stato latente in varietà di pesco, nettarine, percoco e relativi portinnesti e che i sintomi appaiono solo sporadicamente su qualche varietà ed in particolari condizioni ambientali;

Considerato che le varietà ritrovate infette sono particolarmente richieste dai frutticoltori in quanto rappresentano genotipi i cui frutti sono particolarmente ricercati ed apprezzati dal mercato, permettendo un'evoluzione ed un rinnovamento varietale della peschicoltura nazionale;

Considerato che attualmente non è disponibile materiale geneticamente e sanitariamente migliorato delle varietà per le quali è stata accertata la presenza di PLMVd;

Considerato che la proposta di direttiva della commissione in applicazione della direttiva di Consiglio 2008/90/CE votata dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione di generi e specie da frutto nella riunione del 27 giugno 2014, prevede, a partire dal 1° gennaio 2017, nuovi requisiti specifici per i generi e le specie di piante da frutto;

Ritenuto necessario garantire l'approvvigionamento di materiale di moltiplicazione delle accessioni in questione ai produttori di pesche e nettarine;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Servizio nazionale di certificazione delle piante da frutto, di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003, nella seduta dell'8 luglio 2014 in merito alla possibilità di procedere alla certificazione di alcune accessioni di pesco con requisiti meno rigorosi, per un periodo limitato fino al 31 dicembre 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. Fino al 31 dicembre 2016, in deroga a quanto indicato nell'allegato 5 ed allegato 6, Tabelle 4 e 9 del decreto 20 novembre 2006 «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee», non si effettuano i controlli previsti per il PLMVd sui materiali di moltiplicazione di pesco delle accessioni di cui all'allegato al presente decreto, limitatamente allo stato sanitario «Virus-Controllato» (VC o *VT)* delle categorie pre-base, base e certificato.

2. Le piante madri delle accessioni di cui al comma 1, appartenenti alle categorie pre-base, base, e certificato, devono essere eliminate dal Servizio nazionale di certificazione volontaria entro il 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2014

Il Ministro: MARTINA

ALLEGATO

Varietà	Clone	Codice
Ambra	CRPVCAV	PPE 0186
Amiga	MGCAV	PPE 0227
Bordò	CRPVCAV	PPE 0305
Early Bomba ® - Zaitrobo*	VPCAV	PPE 0360
Fairtime	ABACAV	PPE 0338
Fire Top ® - Zaidebi*	7214INCAV	PPE 0232
Gartairo*	VPCAV	PPE 0339
Honey Fire*	VPCAV	PPE 0311
Honey Royale*	VPCAV	PPE 0246
J. H. Hale	CAV	PPE 0026
Lami ® - Dolaz 1*	MGCAV	PPE 0344
Maria Anna	GVDCAV	PPE 0251
Patty ® - Zaisito*	VPCAV	PPE 0349
Platirofone	ISFCAV	PPE 0352
Platifortwo	ISFCAV	PPE 0353
Rosa del West	CAV	PPE 0142
Royal Estate ® - Zaizizan*	VPCAV	PPE 0356
Royal Jim ® - Zaigadi*	GVDCAV	PPE 0318
Sagittaria*	VPCAV	PPE 0283
Sugar Time*	VPCAV	PPE 0327
Zee Diamond*	VPCAV	PPE 0358

14A07711

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Fattorini stazione ferroviaria di Cuneo – Società cooperativa in liquidazione», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 10 aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 17 aprile 2014, con la quale l'Unione nazionale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Fattorini Stazione ferroviaria di cuneo - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 maggio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Fattorini Stazione ferroviaria di Cuneo - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Cuneo (Codice fiscale 00202010047) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Imberti, nato a Cuneo il 18 settembre 1977, domiciliato in Chiusa di Pesio (Cuneo), frazione Santa Maria Rocca, n. 1/E.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A07687

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «ABC Società cooperativa sociale», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 maggio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 11 giugno 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «ABC Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 20 gennaio 2014 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 luglio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 31 luglio 2014 ha dichiarato formalmente che nulla osta sull'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ABC Società cooperativa sociale», con sede in Firenze (Codice fiscale 05369520480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Cappelli, nato a Pontassieve (Firenze) il 20 ottobre 1961 e domiciliato in Firenze, via Cherubini n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A07688

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cos.Pi. società cooperativa», in Pistoia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 luglio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 1° agosto 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «COS.PI. Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 4 aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 agosto 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede di revisione, ha dichiarato di non voler produrre controdeduzioni e di condividere l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «COS.PI. Società cooperativa», con sede in Pistoia (Codice fiscale 01657110472) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Carli, nato a Montalcino (Siena) il 12 gennaio 1962 e domiciliato in Siena, viale Pietro Toselli n. 94 int. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A07689

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Plasma, in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'Avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 12 febbraio 1994 ed il decreto in data 6 aprile 1994 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Plasma SpA con sede legale in Piacenza, viale dei Mille 3, e sede operativa in Piacenza via Farnesiana 5, Codice fiscale: 00726580335 e Numero REA: PC - 0103956;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori Dott. Giorgio Averni, Dott. Maurizio Molinari e Avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge n. 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori Avv. Salvatore Castellano, Prof. Enrico Moscati e Dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'Avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'Avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il Dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della Plasma SpA e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al Bilancio finale della liquidazione e del Conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 48,43 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All. 1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria alla Plasma SpA;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Plasma SpA a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Plasma SpA con sede legale in Piacenza, viale dei Mille 3, e sede operativa in Piacenza via Farnesiana 5, Codice fiscale: 00726580335 e Numero REA: PC - 0103956.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Plasma SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07656

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Hitec, in Montefredane.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'Avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata l'11 febbraio 1994 ed il successivo decreto in data 6 aprile 1994 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Hitec Srl con sede legale in Montefredane (AV) Loc. Arcella Pianodardine ed ufficio operativo in Piacenza, Via Farnesiana 5, Codice fiscale: 05097160633 e Numero REA: AV - 0111594;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori Dott. Giorgio Averni, Dott. Maurizio Molinari e Avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge n. 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori Avv. Salvatore Castellano, Prof. Enrico Moscati e Dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'Avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il Dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'Avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il Dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al Bilancio finale della liquidazione e del Conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 13.629,97 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All. 1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla Hitec Srl;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Hitec Srl norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Hitec Srl con sede legale in Montefredane (AV) Località Arcella Pianodardine ed attuale ufficio amministrativo in Piacenza, Via Farnesiana 5, Codice fiscale: 05097160633 e Numero REA: AV - 0111594.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Hitec Srl.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07657

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Prometa, in Montefredane.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la S.p.a. Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza in data 11 febbraio 1994 ed il decreto in data 15 marzo 1994 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Società Produzioni Meccaniche Tecnologie Avanzate in sigla PROMETA S.p.a., con sede legale in Montefredane (AV), via Nazionale, fraz. Arcella e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale n. 00679920645, numero R.E.A.: AV - 0088304;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge n. 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della PROMETA S.p.a. e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 11.533,32 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All. 1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla PROMETA S.p.a.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della PROMETA S.p.a. a norma dell'articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della PROMETA S.p.a., con sede legale in Montefredane (AV), via Nazionale, fraz. Arcella e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale n. 00679920645 e numero R.E.A.: AV-0088304.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della PROMETA S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Avellino per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07658

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Innse Macchine Utensili, in Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la S.p.a. Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata il 10 febbraio 1994 ed il decreto in data 15 marzo 1994 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Innse Macchine Utensili S.r.l. con sede legale in Brescia, via Attilio Franchi, codice fiscale n. 03072390176, numero R.E.A.: BS - 0318701;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge n. 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 130.510,57 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All. 1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinché, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Innse Macchine Utensili S.r.l.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Innse Macchine Utensili S.r.l. norma dell'articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Innse Macchine Utensili Srl con sede legale in Brescia, via Attilio Franchi, codice fiscale n. 03072390176, numero R.E.A.: BS - 0318701.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Innse Macchine Utensili S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Brescia per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze
CANNATA

14A07659

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Saimp Sistemi, in Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

Il DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa di insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la S.p.a. Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa di insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata il 10 febbraio 1994 e il successivo decreto in data 15 marzo 1994 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze), con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Saimp Sistemi S.p.a. con sede legale in Padova, via Pontevigodarzere n. 2 e sede operativa in Piacenza via Farnesiana n. 5, codice fiscale n. 03083100101 e numero R.E.A.: PD - 0218864;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge n. 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della Saimp Sistemi S.p.a. e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 32.574,56 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All. 1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117 terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, e cura del depositario, all'Entrata del Bilancio

dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura delle amministrazione straordinaria relativa alla Saimp Sistemi S.p.a.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazioni straordinaria della Saimp Sistemi S.p.a. a norma dell'articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Saimp Sistemi S.p.a. con sede legale in Padova, via Pontevigodarzere n. 2 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale n. 03083100101 e numero R.E.A.: PD - 0218864.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Saimp Sistemi S.p.a..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Padova per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze
CANNATA

14A07660

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli 2, in Montefredane.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata l'11 febbraio 1994 e il successivo decreto in data 15 marzo 1994 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Mandelli 2 SpA con sede legale in Montefredane (AV), via Pianodardine snc, codice fiscale: 00539010645, numero REA: AV - 0084685;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, della legge 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'Avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della Mandelli 2 SpA e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 20.549,86 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All.1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Mandelli 2 SpA;

Visti gli articoli 4 e 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli 2 SpA a norma dell'art. 6, del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli 2 SpA con sede legale in Montefredane (AV), via Pianodardine snc, codice fiscale: 00539010645 e numero REA: AV - 0084685.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli 2 SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Avellino per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07661

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. SITI, in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata l'11 febbraio 1994 ed il decreto in data 6 aprile 1994 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissa-

rio nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla SITI - Sistemi e Tecnologie Intelligenti S.r.l., in sigla SITI S.r.l., con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 08345170156 e numero REA: PC - 0122556;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, della legge 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della SITI S.r.l. e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 2.476,83 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All.1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla SITI S.r.l.;

Visti gli articoli 4 e 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SITI S.r.l. a norma dell'art. 6, del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SITI S.r.l. con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 08345170156 e numero REA: PC - 0122556.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SITI S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07662

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Mandelli - Cincinnati Milacron Aerospace, in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata il 5 ottobre 1994 ed il decreto in data 9 novembre 1994 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Mandelli - Cincinnati Milacron Aerospace S.r.l. con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 01053920334 e numero REA: PC - 0124060;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7, della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, della legge 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 257.487,16 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All.1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla Mandelli - Cincinnati Milacron Aerospace S.r.l.;

Visti gli articoli 4 e 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli - Cincinnati Milacron Aerospace S.r.l. a norma dell'art. 6, del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli - Cincinnati Milacron Aerospace S.r.l. con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35, sede operativa in Piacenza via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 01053920334, numero REA: PC - 0124060.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli - Cincinnati Milacron Aerospace S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia e
delle finanze
CANNATA

14A07663

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Spring, in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata il 12 febbraio 1994 ed il decreto in data 15 marzo 1994 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Società Studi e Progetti per l'Ingegneria della Fabbrica Automatica in sigla SPRING S.p.A. con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35 e sede operativa in Piacenza via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 00955730338, numero REA: PC - 0117307;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7, della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle sopra citate società del Gruppo Mandelli i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, che non vi sono creditori irreperibili e che giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014 provvederanno a versare eventuali residui della gestione ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. sul libretto giudiziario cumulativo accesso presso la Banca di Piacenza, affinché, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla SPRING S.p.A.;

Visti gli articoli 4 e 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SPRING S.p.A. a norma dell'art. 6, del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SPRING S.p.A. con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 00955730338, numero REA: PC - 0117307.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SPRING S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07664

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Mandelli Finanziaria, in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 e il successivo decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata il 12 febbraio 1994 ed il successivo decreto in data 25 marzo 1994 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze), con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Mandelli Finanziaria SpA con sede legale in Piacenza viale Dei Mille n. 3 e sede operativa in Piacenza via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 03514200157 e numero REA: PC - 0098368;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7, della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, della legge 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del piano di riparto finale della società in esame e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimo riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione ed al conto della gestione;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, ad esclusione dell'importo di € 293,36 destinato ai creditori irreperibili, di cui all'elenco costituente l'All.1 della medesima istanza, che verrà versato, unitamente ad eventuali residui di gestione, su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio 2014, affinchè, decorsi cinque anni dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti. siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla Mandelli Finanziaria S.p.A.;

Visti gli articoli 4 e 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli Finanziaria S.p.A. a norma dell'art. 6, del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli Finanziaria S.p.A. con sede legale in Piacenza viale Dei Mille n. 3 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 03514200157 e numero REA: PC – 0098368.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Mandelli Finanziaria S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07665

DECRETO 25 settembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. TESI, in Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data 20 dicembre 1993 ed il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 15 gennaio 1994, con il quale la SpA Mandelli Industriale, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario l'avv. Vincenzo Nicastro;

Visti la sentenza dichiarativa dell'insolvenza del Tribunale di Piacenza depositata in data l'11 febbraio 1994 ed il decreto in data 6 aprile 1994, del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo, è stata estesa, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Tecnologie e Sistemi S.r.l. in sigla TESI S.r.l. con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 01533330369 numero REA: PC - 0125157;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7, della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori dott. Giorgio Averni, dott. Maurizio Molinari e avv. Sergio Trauner;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, della legge 296/06 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo Mandelli in amministrazione straordinaria i signori avv. Salvatore Castellano, prof. Enrico Moscati e dott. Giovanni Napodano;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 aprile 2010 con il quale l'avv. Salvatore Castellano è stato sospeso dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli ed è stato nominato in sua sostituzione il dott. Renzo Bellora;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2011 con il quale è stata prorogata la sospensione dall'incarico di commissario liquidatore delle società del Gruppo Mandelli dell'avv. Salvatore Castellano ed è stato confermato per il medesimo periodo nell'incarico il dott. Renzo Bellora;

Visto il provvedimento ministeriale in data 27 febbraio 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Piacenza del bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione della TESI S.r.l. e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del medesimi atti finali;

Vista l'istanza in data 28 luglio 2014, come integrata in data 10 settembre 2014, con la quale i commissari liquidatori riferiscono che a seguito del deposito del bilancio finale della liquidazione e del conto della gestione, gli eventuali residui saranno attribuiti alla Mandelli Industriale a parziale copertura delle spese di procedura e le somme destinate ai creditori risultati irreperibili rivenienti dal 2° piano di riparto parziale di cui all'elenco costituente l'All.1 della medesima istanza, verranno versati su un libretto giudiziario cumulativo ai sensi dell'art. 117, terzo comma L.F. acceso presso la Banca di Piacenza giusta autorizzazione del Tribunale di Piacenza del 3 luglio

2014, affinchè, decorsi cinque armi dal deposito le somme non riscosse dagli aventi diritto, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, siano versate, a cura del depositario, all'Entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla TESI S.r.l.;

Visti gli articoli 4 e 16. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della TESI S.r.l. a norma dell'art. 6, del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della TESI S.r.l. con sede legale in Piacenza, via Caorsana n. 35 e sede operativa in Piacenza, via Farnesiana n. 5, codice fiscale: 01533330369 numero REA: PC - 0125157.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della TESI S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Piacenza per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

14A07666

DECRETO 25 settembre 2014.

Proroga della gestione commissariale della «Compagnia delle Puglie a r.l.», in San Severo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale del 24 settembre 2013, n. 47/SGC/2013 con cui la società cooperativa «Compagnia delle Puglie a r.l.» con sede in San Severo (Foggia), è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Fernando Bianco ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la relazione del 9 settembre 2014 - prot. n. 0155092, con la quale il commissario governativo espone la necessità di prorogare la gestione commissariale dell'ente al fine di completare l'*iter* avviato al risanamento delle irregolarità gestionali, in particolare l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e del successivo deposito presso l'ufficio competente;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Compagnia delle Puglie a r.l.» con sede in San Severo (Foggia), C.F. 03239560711, è prorogata sino al 31 dicembre 2014.

Art. 2.

All'avv. Fernando Bianco sono confermati i poteri già conferiti in qualità di commissario governativo per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del presente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A07686

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Quetiapina Alter»

Estratto determinazione V&A n. 1935/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale QUETIAPINA ALTER.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.z. Altra variazione, relativamente al medicinale Quetiapina Alter nelle forme e confezioni:

AIC n. 039744014 "25 mg compresse rivestite con film" 6 compresse;

AIC n. 039744026 "25 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

AIC n. 039744038 "100 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

AIC n. 039744040 "150 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

AIC n. 039744053 "200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse;

AIC n. 039744065 "300 mg compresse rivestite con film" 30 compresse.;

Aggiornamento del ASMF del produttore Union Quimico Farmaceutica S.A. (No. EDMF-O-1380/10.12).

Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7 - 20144 - Milano (MI) Italia, (codice fiscale 04483510964).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07691

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Artrosilene»

Estratto determinazione V&A n. 1930/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale ARTROSILENE.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b). Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale Artrosilene, nelle forme e confezioni:

AIC n. 024022030 - "160 mg supposte" 10 supposte;

AIC n. 024022117 - "5% gel" tubo 50 g;

AIC n. 024022129 - "320 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 20 capsule;

AIC n. 024022143 - "15% schiuma cutanea" 1 contenitore sotto pressione 50 ml;

AIC n. 024022170 - "160 mg/2 ml soluzione iniettabile" 6 fiale 2 ml.

Aggiunta del produttore di principio attivo ketoprofene sale di lisina: Clarochem Ireland Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland.

Titolare AIC: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via San Martino, 12 - 12/A - 20122 Milano (MI) Italia, (codice fiscale 00791570153).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07692

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Benzac»

Estratto determinazione V&A n. 1952/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale BENZAC.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b). Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale Benzac, nelle forme e confezioni:

AIC n. 032143012 - "10% gel" tubo 40 g;

AIC n. 032143024 - "5% gel" tubo 40 g;

AIC n. 032143036 - "clean 5% gel" tubo 100 g,

per il p.a.: benzoilperossido idrato,

da:

The current dossier contains one 3.2.S sections - 3.2.S Drug Substance (Benzoyl Peroxide, Hydrous - Akzo Nobel Chemicals;

a:

The current dossier contains two 3.2.S sections - 3.2.S Drug Substance (Benzoyl Peroxide, Hydrous - Akzo Nobel Chemicals) - 3.2.S Drug Substance (Benzoyl Peroxide, Hydrous - Arkema Inc. - 3289 Genesee Street – Piffard - NY 14533.

Il periodo di re-test autorizzato per il benzoilperossido idrato di Arkema Inc. è di 12 mesi con la condizione di conservazione: "Conservare a temperatura inferiore a 30° C".

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via dell'Annunciata, 21 - 20121 Milano (MI) Italia, (codice fiscale 01539990349).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07693

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Levodropropizina EG»

Estratto determinazione V&A n. 1950/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale LEVODROPROPIZINA EG.

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.e.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, relativamente al medicinale Levodropropizina EG, nelle forme e confezioni:

AIC n. 039732019 - “60 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone da 30 ml;

AIC n. 039732021 - “30 mg/5 ml sciroppo” flacone da 200 ml:

da:

Specifiche di controllo del prodotto finito (al rilascio e al termine del periodo di validità):

[...] - Impurezza specificata non identificata RRT 1.76 ≤ 0.2%.

Periodo di validità: 18 mesi.

a:

Specifiche di controllo del prodotto finito:

al rilascio:

[...] - Levodropropizina N-ossido ≤ 0.2%

al termine del periodo di validità:

[...] - Levodropropizina N-ossido ≤ 0.7%.

Periodo di validità: 24 mesi.

Titolare AIC: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6 - 20136 Milano (MI) Italia, (codice fiscale 12432150154).

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07694

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Meropenem Kabi»

Estratto determinazione V&A n. 1906/2014 del 19 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale MEROPENEM KABI.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.z). Presentazione di una versione aggiornata dell’ASMF, relativamente al medicinale Meropenem Kabi, nelle forme e confezioni:

AIC n. 039522014 - “500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione” 1 flaconcino da 20 ml;

AIC n. 039522026 - “500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione” 10 flaconcini da 20 ml;

AIC n. 039522038 - “1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione” 1 flaconcino da 20 ml;

AIC n. 039522040 - “1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione” 10 flaconcini da 20 ml.

Aggiornamento del ASMF relativo al principio attivo meropenem tridrato sterile per il produttore ACS Dobfar.

Present: ASMF rev. 3 – Ottobre 2010.

Proposed: ASMF Rev. 7 - 1st - giugno 2014.

Titolare AIC: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Camagre, 41 - 37063 - Isola della Scala - Verona (VR) Italia (codice fiscale 03524050238).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07695

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Novalgina»

Estratto determinazione V&A n. 1946/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della variazione C.I.4). Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la Farmacovigilanza. Medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale NOVALGINA.

È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.5 e 4.8 e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Novalgina, nelle forme e confezioni:

AIC n. 008679019 - “500 mg compresse” 20 compresse;

AIC n. 008679021 - “1 g/2 ml soluzione iniettabile” 5 fiale 2 ml;

AIC n. 008679033 - “500 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 20 ml;

AIC n. 008679045 - “adulti 1 g supposte” 5 supposte;

AIC n. 008679058 - “bambini supposte” 5 supposte.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia (codice fiscale 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07696

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Oki»

Estratto determinazione V&A n. 1905/2014 del 19 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale OKI.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b). Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale OKI, nelle forme e confezioni:

AIC n. 028511057 - "160 mg supposte" 10 supposte;

AIC n. 028511071 - "60 mg supposte" 10 supposte;

AIC n. 028511083 - "30 mg supposte" 10 supposte;

AIC n. 028511095 - "80 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine bipartite;

AIC n. 028511145 - "80 mg/ml gocce orali, soluzione" 1 flacone da 30 ml;

AIC n. 028511158 - "160 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 6 fiale da 2 ml.

Aggiunta del produttore di principio attivo ketoprofene sale di lisina: Clarochem Ireland Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 – Ireland.

Titolare AIC: Dompè S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Campo di Pile S.n.c. - 67100 L'Aquila (AQ) Italia, (codice fiscale 01241900669).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07697

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Oki infiammazione e dolore».

Estratto determinazione V&A n. 1931/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale OKI INFIAMMAZIONE E DOLORE.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b). Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla Farmacopea europea. Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale OKI Infiammazione e Dolore, nelle forme e confezioni:

AIC n. 041797010 - "1,6% collutorio" flacone da 150 ml;

AIC n. 041797022 - "0,16% spray per mucosa orale" flacone da 15 ml.

Aggiunta del produttore di principio attivo ketoprofene sale di lisina: Clarochem Ireland Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 – Ireland.

Titolare AIC: Dompè S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Campo di Pile S.n.c. - 67100 - L'Aquila (AQ) Italia, (codice fiscale 01241900669).

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07698

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mabelio»

Estratto determinazione n. 1020/2014 del 26 settembre 2014

Medicinale: MABELIO.

Titolare A.I.C.: Basilea Medical Ltd - (c/o Cox Costello & Horne Limited) - Langwood House 63-81 High Street - Rickmansworth - Hertfordshire WD3 1EQ (Regno Unito).

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 043060019 (in base 10) 1922TM (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 500 mg di ceftobiprolo (equivalenti a 666,6 mg di ceftobiprolo medocaril sodico);

eccipienti: acido citrico monoidrato, idrossido di sodio.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: Patheon UK Limited - Kingfisher Drive, Covingham, Swindon, Wiltshire SN3 5BZ (Regno Unito).

Controllo lotti:

A+M Stabtest GmbH - Kopernikusstrasse 25, D-50126 Bergheim (Germania);

Labor L+S AG - Mangelsfeld 4, D-97708 Bad Bocklet-Großenbrach (Germania);

AQura GmbH - Rodenbacher Chaussee 4 - D-63457 Hanau-Wolfgang (Germania).

Produzione principio attivo:

Olon S.p.A. - Strada Rivoltana km 6/7, 20090 Rivoltana (Milano) Italia;

A+M Stabtest GmbH - Kopernikusstrasse 25, 50126 Bergheim (Germania);

Labor L+S AG - Mangelsfeld 4, D-97708 Bad Bocklet-Großenbrach (Germania);

AQura GmbH - Rodenbacher Chaussee 4 - D-63457 Hanau-Wolfgang (Germania).

Indicazioni terapeutiche: «Mabelio» è indicato negli adulti per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4, 5.1):

polmonite acquisita in ospedale (HAP) esclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (ventilator-associated pneumonia, *VAP)*;

polmonite acquisita in comunità (CAP).

Si devono considerare le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 043060019 (in base 10) 1922TM (in base 32). Classe di rimborsabilità: «H». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 536,00. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 884,62.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mabelio»

è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale su base semestrale conformemente a quanto stabilito nella relativa comunicazione di fine procedura rilasciata dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07699

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva»

Estratto determinazione n. 1021/2014 del 26 settembre 2014

Medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA.

Importatore: BB Farma S.R.L. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 042347017 (in base 10) 18DBJ9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo (come pantoprazolo sodico sesquidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: mannitolo, crospovidone (tipo *B)*, sodio carbonato anidro, sorbitolo (E420), calcio stearato;

film di rivestimento: ipromellosa, povidone (K25), titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), glicole propilenico, copolimero di acido metacrilico ed etile acrilato, sodio lauril solfato, polisorbato 80, macrogol 6000, talco.

Officine:

Fiege Logistic Italia S.P.A. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Falorni S.R.L. - via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia).

Indicazioni terapeutiche:

adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni:

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive nell'esofagite da reflusso;

adulti: prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidi (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano un trattamento continuativo con FANS.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 042347017 (in base 10) 18DBJ9 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A Nota 1-48». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,83. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,31.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Teva» (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07700

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Sandoz GmbH»

Estratto determinazione n. 1022/2014 del 26 settembre 2014

Medicinale: PRAVASTATINA SANDOZ GMBH.

Importatore: BB Farma S.R.L. - viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: «40 mg compresse» 14 compresse in blister ALU/ALU - A.I.C. n. 043179011 (in base 10) 195R03 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 40 mg di pravastatina sodica;

eccipienti: silice colloidale anidra, lattosio monoidrato, povidone K 25, sodio laurilsolfato, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ferro ossido (marrone) E172, sodio fosfato dibasico anidro.

Officine:

Fiege Logistic Italia S.P.A. - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Falorni S.R.L. - via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi).

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia

trattamento dell'ipercolesterolemia primaria e della dislipidemia mista, come coadiuvante della dieta, nei casi in cui la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (per esempio attività fisica, calo del peso) risulti inadeguata;

prevenzione primaria

riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare nei pazienti con ipercolesterolemia moderata o severa e ad alto rischio di un primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta;

prevenzione secondaria

riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare nei pazienti con un'anamnesi di infarto miocardico o di angina pectoris instabile e con livelli normali o elevati di colesterolo, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio;

post-trapianto

riduzione dell'iperlipidemia post-trapianto nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva in seguito al trapianto di un organo solido.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg compresse» 14 compresse in blister ALU/ALU - A.I.C. n. 043179011 (in base 10) 195R03 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A Nota 13». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,35. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,16.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pravastatina Sandoz GmbH» (pravastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07701

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Laboratori Alter»

Estratto determinazione n. 1026/2014 del 26 settembre 2014

Medicinale: ESCITALOPRAM LABORATORI ALTER.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l - via Egadi n. 7 - 20144 Milano.

Confezioni:

«5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 042182016 (in base 10) 1879D0 (in base 32);

«10 mg compressa rivestita con film» 14 compresse - A.I.C. n. 042182028 (in base 10) 1879DD (in base 32);

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 042182030 (in base 10) 1879DG (in base 32);

«15 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 042182042 (in base 10) 1879DU (in base 32);

«20 mg compressa rivestita con film» 14 compresse - A.I.C. n. 042182055 (in base 10) 1879F7 (in base 32);

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 042182067 (in base 10) 1879FM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg di escitalopram (come escitalopram ossalato);

eccipienti: compresse rivestite con film da 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, talco, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

rivestimento: opadry OY-S-28849 contenente HPMC 2910/ipromellosa 5cP, titanio diossido, macrogol/PEG 400.

Produzione del principio attivo: Zhejiang Huahai Pharmaceutical CO. LTD - Xunqiao, Linhai, Zhejiang, 317024, China.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: West Pharma - Produções de Especialidades Farmacêuticas S.A. - Rua João de Deus, n. 11 Venda *Nova*, 2700-486 Amadora (Portugal).

Controllo di qualità, rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario: Atlantic Pharma - Produções de Especialidades Farmacêuticas S.A. - Rua da Tapada Grande 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra (Portugal).

Confezionamento secondario, applicazione del bollino ottico:

Cit S.r.l. - via Primo Villa n. 17 - 20040 Burago Molgora (MB);

Neologistica S.r.l. - largo U. Boccioni n. 1 - Origgio (Varese).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale);

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato;

trattamento del disturbo ossessivo compulsivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 042182030 (in base 10) 1879DG (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,45. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,22;

«20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse - A.I.C. n. 042182067 (in base 10) 1879FM (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,75. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,16.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Escitalopram Laboratori Alter» (escitalopram) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07702

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determinazione V&A IP n. 1854 dell'11 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale «Tobrex» eye ointment 0,3% Tub 3,5 g dalla Grecia con numero di autorizzazione 47836/14-10-2008 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione TOBRAL e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: General Pharma Solution SPA - Vasil Levski St. 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Tobral» «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 043316025 (in base 10) 199WTT (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Composizione: 100 grammi di unguento contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina.

Indicazioni terapeutiche: «Tobral» 0,3% unguento oftalmico è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi); Falorni s.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobral» «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 043316025; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobral» «0,3 % unguento oftalmico» tubo da 3,5 g.

Codice A.I.C.: 043316025; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07703

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto determinazione V&A IP n. 1853 dell'11 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOVICOL poudre pour solution buvable en sachet 20 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 340 010-2 o 34009 340 010 2 4, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: General Pharma Solutions Spa, Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia;

confezione : «Movicol» 13,8 g polvere per soluzione orale 20 bustine:

codice A.I.C.: 043382011 (in base 10), 19CX7V (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale:

composizione: una bustina da 13,8 g di polvere per sospensione orale contiene:

principi attivi: macrogol 3350, 13,1250 g; sodio cloruro 350,7 mg; sodio bicarbonato 178,5 mg; potassio cloruro 46,6 mg;

eccipienti: acesulfame potassico, aroma limone.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della stipsi cronica. «Movicol» è anche in grado di risolvere il fecaloma definito come stipsi refrattaria con carico fecale nel retto e/o nel colon.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Pricetag EAD, Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov Blvd. - 1000 Sofia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Movicol» 13,8 g polvere per soluzione orale 20 bustine; codice A.I.C.: 043382011; classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Movicol» 13,8 g polvere per soluzione orale 20 bustine; codice A.I.C.: 043382011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07704

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Norvasc»

Estratto determinazione V&A IP n. 1852 dell'11 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORVASC 10 mg tabletta 30 db tab dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-1934/02, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Farmed S.r.l., Centro direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli;

confezione: «Norvasc»10 mg compresse 14 compresse;

codice A.I.C.: 043264011 (in base 10), 197SFY (in base 32);

forma farmaceutica: compresse.

Una compressa contiene:

principio attivo: amlodipina besilato 13,889 mg (pari ad amlodipina base 10 *mg)*;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato dibasico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione;

angina pectoris cronica stabile;

angina conseguente a vasospasmo (angina di Prinzmetal).

Confezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norvasc»10 mg compresse 14 compresse; codice A.I.C.: 043264011; classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norvasc» 10 mg compresse 14 compresse; codice A.I.C.: 043264011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07705

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta»

Estratto determinazione V&A IP n. 1850 dell'11 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EPIONE cream tube 30 g dal Portogallo con numero di autorizzazione 9263004, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione GENTALYN BETA e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Four Pharma Cro S.r.l., via Monti n. 12 - 00034 Colleferro (Roma);

confezione: «Gentalyn Beta» 0,1% + 0,1% crema tubo 30 g;

codice A.I.C.: 043393014 (in base 10), 19D7ZQ (in base 32);

forma farmaceutica : crema.

Composizione : 100 g di crema contengono:

principio attivo: gentamicina solfato 0,166 g corrispondenti a 0,1 g di gentamicina; betametasone 17-valerato 0,122 g corrispondenti a 0,1 g di betametasone;

eccipienti: clorocresolo, polietilenglicole monocetiletere, alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio fosfato, acido fosforico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Gentalyn Beta 0,1% + 0,1% e Gentalyn Beta 0,1% + 0,05% sono indicati nel trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Le indicazioni al loro utilizzo sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Gentalyn Beta» 0,1% + 0,1% crema tubo 30 g; codice A.I.C.: 043393014; classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Gentalyn Beta» 0,1% + 0,1% crema tubo 30 g; codice A.I.C.: 043393014; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07706

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Coverex-as»

Estratto determinazione V&A IP n. 1851 dell'11 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale COVEREX-AS 5 mg filmtabletta 30db dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-20179/02, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Farmed S.r.l., Centro direzionale , Isola G1 - 80143 Napoli;

confezione: «Coverex-AS» 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP;

codice A.I.C.: 043279013 (in base 10), 198SP5 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 3,395 mg di perindopril equivalenti a 5 mg di perindopril arginina;

eccipienti: nucleo lattosio monoidrato, magnesio stearato, maltodestrina, silice colloidale idrofoba, amido di mais glicolato (tipo *A)*.

Rivestimento con film: glicerolo, ipromellosa, clorofillina rameica, macrogol 6000, magnesio stearato, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione;

trattamento dell'ipertensione;

insufficienza cardiaca;

trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

coronaropatia stabile;

riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardico e/o rivascolarizzazione.

Confezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Coverex-AS» 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP; codice A.I.C.: 043279013; classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Coverex-AS» 5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in contenitore per compresse PP; codice A.I.C.: 043279013; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07707

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pyralvex»

Estratto determinazione V&A IP n. 1842 del 10 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PYRALVEX oromucosal solution 1% + 5% w/v dalla Grecia con numero di autorizzazione 2931/18-01-2005 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. , via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano;

confezione: «Pyralvex» 0,5% + 0,1% soluzione gengivale 1 flacone da 10 ml;

codice A.I.C.: 043246014 (in base 10), 197SFY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione gengivale.

Composizione: 10 ml di soluzione contengono:

principi attivi: estratto glucosidico di rabarbaro 0,5 g (corrispondente a 0,43 – 0,53 % m/v di derivati antrachinonici); acido salicilico 0,1 g;

eccipienti: etanolo, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Gengiviti, stomatiti, orofaringiti, coadiuvante nella terapia della piorrea alveolare.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine PHARM@IDEA S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese n. 51 - località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Pharma Partners S.r.l., via V. Locchi n. 112 - 50141 Firenze; S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pyralvex» 0,5% + 0,1% soluzione gengivale 1 flacone da 10 ml; codice A.I.C.: 043246014; classe di rimborsabilità: «C» (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C» (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pyralvex» 0,5% + 0,1% soluzione gengivale 1 flacone da 10 ml; codice A.I.C.: 043246014; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07708

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-237) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00